



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA DA
PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI IN GENERE**

Il Municipio del Borgo di Ascona, richiamato l'art. 74 del Regolamento comunale, dispone le seguenti condizioni d'uso vincolanti per l'area pubblica.

L'uso dell'area pubblica, previa autorizzazione del Municipio, è consentito unicamente all'interno della delimitazione definita da una concessione di occupazione, oppure nelle aree private accessibili al pubblico (piazzette e portici).

1. I richiedenti che intendono usufruire di area pubblica devono presentare domanda scritta al Municipio allegando una planimetria indicante la superficie richiesta, gli oggetti che intendono posare corredati da fotografie illustrative.
2. È ammessa unicamente, all'interno della superficie concessa, la posa di oggetti o elementi di arredo facilmente amovibili. In questo caso il richiedente dovrà indicare chiaramente il genere di oggetto e l'ingombro dello stesso e presentare le relative fotografie.
3. Questi oggetti posati sull'area pubblica devono poter essere tolti immediatamente in caso di bisogno, segnatamente per manifestazioni importanti, eventi particolari o per situazioni di emergenza.
4. Pubblicità:
 - 4.1 E' ammessa unicamente una sobria pubblicità relativa all'attività commerciale, su mobili, insegne, ombrelloni, tendoni, ecc...
 - 4.2 La pubblicità estranea (marche, prodotti, ecc...) è soggetta a specifica autorizzazione municipale dietro puntuale richiesta.
 - 4.3 E' possibile una sola insegna menu (bacheca/ leggìo) per attività, di dimensione massima 1 mq. Cavalletti e lavagne non sono ammessi.
 - 4.4 Altri oggetti, da valutare singolarmente, possono essere ubicati fino al massimo a 50 cm dalla facciata. Non sono ammessi oggetti fissati al terreno.



5. Protezione solare/ protezione dalle intemperie:

- 5.1 Gli ombrelloni non possono superare il diametro di 2.50 m e sono da posizionare in modo che, una volta aperti, risultino distanziati tra loro di almeno 1 m a livello della copertura. Il posizionamento deve avvenire in modo che l'ingombro complessivo rimanga all'interna dell'area concessa a precario.
- 5.2 Tendoncini devono essere retrattili o ribaltabili, di estensione massima di 3 m.
- 5.3 È esclusa la posa di chiusure sui lati e di supporti al suolo.
- 5.4. Su Via Borgo non è ammessa la formazione di tende sporgenti sulla pubblica via.

6. Merce in vendita/ Attrezzature accessorie:

- 6.1 È esclusa l'esposizione di merce in vendita, tranne che per i generi alimentari.
- 6.2 L'esposizione di merce-campione dev'essere limitata al 10% della lunghezza della facciata dell'edificio occupato dall'attività commerciale.
È ammesso un solo stander/campione di merce per attività.
- 6.3 Attrezzature accessorie, quali pianerottoli, recinzioni, gazebi, paraventini, barettoni, grill, elementi "artistici", boxes per la diffusione del suono, ecc... non sono ammessi.

7. Vasi / piante:

- 7.1 Sono soggetti a specifica approvazione. Il Municipio si riserva di stabilire tipo e dimensione dei vasi.
- 7.2 Vasi possono essere utilizzati con misura come elementi di arredo singoli.
- 7.3 Vasi e piante vanno esposti lungo la facciata ad una distanza massima di 50 cm dalla stessa .
- 7.4 Non è ammesso invece il loro impiego per formare barriere, recinzioni, giardinetti, cioè delimitazioni all'interno dell'area pubblica.
Essi sono da sgomberare alla chiusura stagionale dell'esercizio.
- 7.5 La piantagione non può essere artificiale o con illuminazione propria.



8. Inquinamento fonico e ottico:

La diffusione di musica /suono sull'area pubblica è possibile entro i limiti dell'ordinanza federale (OIF) e fino alle ore 23.00.

Non è ammessa la produzione di luci a intermittenza.



Adottata con risoluzione municipale no. 1291 del 01 settembre 2009.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale giusta all'art. 192 LOC durante il periodo dal 03 settembre 2009 al 17 settembre 2009 compresi. Nel termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.

La presente ordinanza annulla e sostituisce quella del 2 giugno 1997 concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere in Via Borgo.

Ascona, 02 settembre 2009